

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA RILEVANZA DELLA SACRAMENTALITA' MATRIMONIALE NEL DETTATO TEOLOGICO-CANONICO CONCILIARE E CODICIALE

RESUMEN

En el presente estudio se formulan algunas consideraciones sobre el concepto de sacramentalidad del matrimonio a la luz de los principios teológicos y canónicos conciliares y codiciales.

Examinando el canon 1055 del CIC 1983, preliminarmente se llega a identificar la sacramentalidad no como una simple prerrogativa o propiedad del matrimonio del mismo modo que la unidad y la indisolubilidad previstas en el c. 1056, sino en el aspecto sobrenatural del matrimonio en cuanto tal, en su esencia ontológico-constitutiva, en clave trascendente.

En este artículo, la sacramentalidad, en definitiva, se concibe como la relevancia sobrenatural del matrimonio cual mutuo y perenne compromiso de vida, que vincula, por una parte, a los cónyuges entre ellos, y por otra, los cónyuges hacia Dios. Consagrando —los primeros— penetrados del Espíritu del Señor a alcanzar la propia perfección y santificación de modo que los tres sujetos estén completamente unidos en un ligamen de recíproca, exclusiva, total e indisoluble comunión, dedicación, asistencia y mediante un inagotable y recíproco intercambio de Amor.

Palabras clave: sacramentalidad del matrimonio, compromiso, comunión.

ABSTRACT

In this study, some considerations about the concept of sacramental marriage in the light of theological and canonical principles and codicils council.

Examining the CIC canon 1055 of 1983, preliminarily identify the sacramental comes not as a mere privilege or property of marriage just as indissoluble unity and provided in the c. 1056, but in the supernatural aspect of marriage as such, in essence ontological constituent code-transcendent.

In the article under review, the sacramentality, in short, is conceived as the relevance of marriage supernatural which mutual and enduring commitment to life, linking the one hand, spouses between them and the other, the spouses to

God. Consecrated —the first— imbued with the Spirit of the Lord to attain perfection and sanctification so that the three subjects are completely united in a bond of mutual exclusive and indissoluble communion total dedication, assistance and through a reciprocal exchange of inexhaustible Love.

Keywords: sacramentality of marriage, commitment, communion.

1. PREMESA: LA DEFINIZIONE DI BASE DEL MATRIMONIO-SACRAMENTO
NELL'IMPOSTAZIONE E NELLO SPIRITO DEL CIC 1983

E' noto che, nel matrimonio canonico, l'indole sacramentale non attiene soltanto al momento celebrativo dell'*in fieri*, ma anche e soprattutto al matrimonio in quanto realtà relazionale costituita una volta per sempre tra i coniugi, cioè a quel *consortium* o *communitas* d'amore, dovuti secondo giustizia, che individuano il matrimonio *in facto esse*¹.

In tal senso, infatti, il can. 1055 del Codice di Diritto Canonico vigente (*CIC 1983*), dopo aver dichiarato – al § 1 – che il matrimonio² è il patto (*matrimoniale foedus*) con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole,³ ed aver affermato che esso viene elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento (*a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*), nel § 2 desume una logica conseguenza: *per cui* («Quare») *tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento*⁴.

1 Sotto il profilo teologico, è fondamentale ricordare l'esposizione sulla sacramentalità del matrimonio di SCHEEBEN, M. J., *I Misteri del Cristianesimo*, Brescia, 1953, pp. 438-452; cf. anche P. ADNÈS, *Le mariage*, Tournai, 1963; K. RANHER, *Il matrimonio come sacramento*, in IDEM, *Nuovi saggi*, III, Roma, 1969, p. 574-596. Dalla prospettiva giuridico-canonica risulta sempre molto completa la trattazione di HERVADA, J. e LOMBARDIA, P., *El Derecho del Pueblo de Dios*, III-1, Pamplona, 1973, pp. 137-176.

2 Il termine *matrimonio* è una voce latina, che si fa derivare etimologicamente da *mater* e *munus* (*l'ufficio della madre*): con esso si pone in rilievo la funzione prevalente della madre nella nascita, allevamento ed educazione dei figli (cf. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1988, p. 503-504).

3 Il consorzio matrimoniale si basa, dunque, radicalmente sulla diversità dei sessi e sulla loro complementarietà fisica e psicologica tra un uomo e una donna, in vista della procreazione e dell'educazione dei figli. Il *bonum coniugum* comporta il mutuo sostegno e la mutua integrazione dei due esseri, che reciprocamente si donano e si accettano in maniera completa ed in perpetuo, per realizzare non unicamente una sola carne, ma anche un cuor solo ed un'anima sola (cf. IOANNES PAULUS PP. II, Adhort. ap. *Familiaris consortio*, diei 22 novembris 1981, n. 13, in «AAS», 74 [1982], p. 93).

4 La formulazione del Codice orientale (*CCEO*), al can. 776 § 2, dice: «Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur». Questo testo esprime la stessa teoria di base del menzionato can. 1055 del *CIC*, ma

Il matrimonio, dunque, presentato nei suoi elementi identificanti, sotto quest'ultimo profilo, è definito *consortium totius vitae*⁵: una comunità coniugale di vita, piena, completa, totale, esclusiva e indissolubile, in cui è impegnata l'intera persona, e che abbraccia l'intera esistenza in tutti i suoi aspetti, anche i più intimi, così da realizzare il biblico *una caro* nel suo più autentico ed integrale significato⁶. Il sacramento, in tale contesto, connota ed investe tutta la vita dei nubenti.

Tuttavia, risulta evidente che l'impianto giuridico-canonico di base contempla il matrimonio più nell'ottica della realtà naturale che in quella del suo inserimento nel disegno salvifico. In particolare, si può facilmente sentire la mancata rilevanza della sacramentalità per quel che attiene alle norme sulla capacità matrimoniale nonché sull'oggetto del consenso (cfr. can. 1057). In questo senso, i riferimenti all'errore e all'esclusione in tema di sacramentalità colgono solo certe situazioni limite, ma non corrispondono ad un'esigenza positiva di capacità e di volontà rispetto alla dimensione sacramentale, nonché in relazione agli specifici diritti-doveri da essa scaturenti⁷.

Ne consegue una certa diffusa impressione secondo cui la sacramentalità resterebbe piuttosto ai margini della disciplina canonica matrimoniale, la quale invece sarebbe tuttora troppo impostata su criteri di diritto naturale, e

esposta in modo positivo e in una prospettiva che consente di estenderla al matrimonio *in facto esse* come sacramento permanente (così C. J. ERRAZURIZ, M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, in AV. VV., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano, 2004, p. 45).

5 L'espressione deriva dalla famosa definizione romana del giureconsulto Modestino, discepolo di Ulpiano: «Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio» (*Digesto*, 23, 2,1). Il sostantivo *consortium*, da *cum* e *sors*, sottolinea che gli sposi diventano partecipi della stessa sorte o destino e della stessa condizione, tristi o felici che siano. Del resto, lo stesso termine *coniugio* (*cum + iungo*), evidenzia il legame inscindibile che, nell'ambito della comunità di vita, si istituisce tra gli sposi.

6 Nelle Sacre Scritture, quasi a sottolinearne la stessa primordiale fondamentale per l'uomo, il matrimonio viene collegato con la creazione. Se nella più recente redazione sacerdotale, e più in particolare in *Gn.*, 1, 27, si evidenzia che «per volontà di Dio l'uomo non è creato solo, ma è chiamato a una relazione con l'altro sesso», così che «la pienezza del concetto di uomo non si ha...nel maschio soltanto, bensì nel maschio e nella femmina insieme», è però nel più antico racconto Jahvista sulla creazione, e più specialmente in *Gn.*, 2, 21-24, che si incontrano le affermazioni più importanti relative al matrimonio. L'autore biblico, infatti, fa riferimento alla «potente attrazione dei sessi tra loro», che «proviene dal fatto che Dio ha tratto la donna dall'uomo, che in origine essi formavano fra loro una sola carne; per questo motivo essi tendono a riunirsi nuovamente e sono votati a un destino comune». Con il matrimonio, dunque, l'uomo e la donna ricostituiscono l'unità originaria, asessuata, fatta ad immagine e somiglianza di Dio (G. VON RAD, *Genesi*, Brescia, 1978, p. 71, 104; KOFFMAHN, E., voce *Donna*, in «Dizionario di Teologia Biblica» [a cura di J. B. Bauer, Colonia, 1962], trad. it. Brescia, 1969, p. 433).

7 Così C. J. ERRAZURIZ, M., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, in «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 561-572.

pertanto non adeguatamente distinta dalla normativa civile⁸. E' questa, probabilmente, una delle ragioni che hanno indotto nel tempo parte della dottrina a favorire un'ottica matrimoniale d'indole contrattualistica, ossia una dottrina secondo cui l'essenza del matrimonio consiste nel contratto o patto, lasciando invece in penombra il vincolo personale e sovranaturale tra i coniugi, la cui unione viene così ridotta a uno scambio di prestazioni.

Eppure il ruolo del matrimonio *in fieri*, cioè del contratto e patto coniugale, è certamente decisivo in quanto causa efficiente del matrimonio, e segno sensibile (*sacramentum tantum*) che rende possibile, sotto il profilo dell'esteriorità del segno, l'appartenenza del matrimonio al novero dei sacramenti cristiani⁹.

Nelle pagine che seguono, alla luce della suddetta definizione basilica di matrimonio-sacramento, si tenterà di delineare un quadro descrittivo della sacramentalità nell'ambito della dottrina teologico-canonica classica più autorevole e dei passi conciliari e codiciali più famosi.

2. IL RILIEVO SPECIFICO DELLA SACRAMENTALITÀ NEL RAPPORTO TRA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL MATRIMONIO SECONDO LA DOTTRINA CLASSICA ED I DOCUMENTI MAGISTERIALI

Negli ultimi decenni si è spesso tentato di rivalutare la sacramentalità del matrimonio, anche sul piano giuridico-canonico, mediante l'accentuazione della necessità della fede soprannaturale per celebrare un matrimonio veramente cristiano, esigendola talvolta per la validità delle nozze, almeno come un presupposto di fatto perché i nubendi abbiano l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa nel matrimonio dei battezzati.

In molti casi questa sottolineatura della fede è stata accompagnata da una tendenza verso una rivalutazione del matrimonio civile dei fedeli, la quale implicherebbe secondo alcuni la possibilità di intaccare il principio di inseparabilità tra contratto e sacramento, in modo che i fedeli potrebbero contrarre un matrimonio valido non sacramentale¹⁰.

8 In tal senso, cf. CORECCO, E., *Le sacrament du mariage, pivot de la constitution de l'Église*, in IDEM, *Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, a cura di F. Fechter, B. Wildhaber, P. Le Gal, Freiburg, 1990, p. 188.

9 Sul punto, ampiamente, cf. HERVADA, J., *Una Caro. Escritos sobre el matrimonio*, Pamplona, 2000, pp. 117-146.

10 Sul problema, ampiamente, cf. ORTIZ, M.A., *Sacramento y forma del matrimonio*, Pamplona, 1996.

Anche se con sfumature e toni assai diversi, nella stessa direzione puntano in fondo alcune tendenze che, pur ribadendo la dottrina tradizionale secondo cui la fede non è richiesta *ad validitatem* per il matrimonio dei battezzati, propugnano una rielaborazione dell'esclusione della sacramentalità — concepita alla stregua di quella delle proprietà essenziali, e non più secondo i criteri tradizionali che esigono la prevalenza rispetto alla volontà di sposarsi —¹¹, e più recentemente, in seguito alla promulgazione del nuovo Codice, cercano di delimitare l'*error determinans* circa la dignità sacramentale, esplicitamente indicato dal can. 1099¹².

La sacramentalità del matrimonio, ossia l'essere il matrimonio un sacramento, si esprime nell'imitazione da parte della coppia umana dell'unione tra Cristo e la Chiesa, non solo nel momento costitutivo del matrimonio, ma anche e soprattutto nella relazione matrimoniale, la quale manifesta il permanere di quel sacro e misterioso rapporto, evocato da S. Paolo nell'epistola agli Efesini¹³. Nella donazione totale, incondizionata e perpetua tra i coniugi si evidenzia ciò che, in maniera eccellente, è il vincolo di dedizione di Cristo alla sua Chiesa, che patì e morì per amore di Lei¹⁴.

Per questo, la relazione matrimoniale non è mai, per sé, una cosa completamente *profana*. Al contrario, essa è una cosa sacra, in quanto segno del rapporto tra Dio e gli uomini; ciò massimamente tra i battezzati, che non possono non agire come organi nello Spirito di Cristo stesso, giacché la relazione che avvince l'uomo e la donna diviene *simbolo* dell'amore che lega Cristo alla sua Chiesa, così che si approfondisce e maggiormente si interiorizza il nesso che lega i coniugi, in quanto *membra* del *corpo*, al *capo*¹⁵.

Di conseguenza, correttamente si è affermato che *la relazione coniugale uomo-donna ha nell'unione Cristo-Chiesa... la suprema ragione della propria esistenza. La coppia umana è stata creata in realtà da Dio ad immagine di Cristo e della Chiesa: è quanto sembra suggerirci... Paolo, ed è probabilmente*

11 Cf., ad esempio, GROCHOLEWSKI, Z., *Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali*, in «Periodica», 67 (1978), pp. 283-295. Di recente l'autore è tornato sul tema, ribadendo che a suo parere tale esclusione è poco probabile a causa dell'assenza di motivi pratici per compierla, e chiarendo che non occorre che i nubendi vogliano consapevolmente la sacramentalità, poiché basta che non la escludano. Cf., in merito, GROCHOLEWSKI, Z., *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, pp. 18-21.

12 Cf. POMPEDDA, M. F., *Mananza di fede e consenso matrimoniale*, in «Quaderni Studio Rotale», 2 (1987), pp. 41-71; Idem, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, pp. 397-448.

13 Cf. in proposito GNILKA, J. *Der Epheserbrief*, Freiburg, 1971, p. 45-47; SCHLIER, H., *Der Brief an die Epheser. Ein Kommentar*, Düsseldorf, 1962 (trad. it. Brescia, 1973, pp. 418-446).

14 GRELOT, P., *La coppia umana nella Sacra Scrittura*, Milano, 1968, p. 99.

15 Cf. RANHER, K., *Sulla teologia del simbolo*, in IDEM, *Saggi sui sacramenti e sull'escatologia*, Roma, 1965, p. 105.

quanto si può ricavare direttamente dalla Scrittura e dalla Rivelazione riguardo alla coppia umana¹⁶. Perciò quest'inserimento del matrimonio cristiano nell'economia della salvezza giustifica già l'appellativo di «sacramento», in senso larghissimo. Ma insieme esso è anche condensazione concreta e attualizzazione reale di questo sacramento primordiale. Ne segue che il matrimonio cristiano, in se stesso, è un vero e proprio segno di salvezza, il quale conferisce la grazia di Cristo; perciò la Chiesa cattolica lo annovera tra i sette sacramenti¹⁷.

E' particolarmente importante continuare ad insistere sul fatto che la sacramentalità non riguardi solo il matrimonio *in fieri*, ossia il momento contrattuale costitutivo delle nozze, bensì si estenda anche e soprattutto al matrimonio *in facto esse*. Difatti, il matrimonio cristiano sta in relazione reale, essenziale, intrinseca col mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa; ha non solo la sua radice in esso, ma è permanentemente ed organicamente intrecciato con esso, partecipando, quindi, della sua natura e del suo carattere soprannaturale¹⁸. Non è semplicemente un ricordo o una raffigurazione di questo mistero, o un esemplare che rimane fuori del medesimo, bensì *lo rappresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo attivo ed efficiente dentro di sé*¹⁹.

Peraltro, la stessa Cost. dogm. *Lumen gentium* vede la sacramentalità come una dimensione intrinseca al matrimonio, senza cedere minimamente ad una riduzione estrinseca d'indole rituale. Poi, nel situare negli stessi coniugi l'essere segno e partecipazione dell'unione di Cristo con la Chiesa, evidenzia che l'indole sacramentale non attiene soltanto al momento celebrativo dell' *in fieri*, ma anche e soprattutto al matrimonio in quanto realtà relazionale costituita una volta per sempre tra i coniugi, cioè — come si è detto — a quel *consortium* o *communitas* d'amore, dovuti secondo giustizia, che identificano il matrimonio *in facto esse*²⁰.

Alla luce di quanto affermato, ben si comprende perché la sacramentalità non sia concepita, nel Codice vigente, come una semplice prerogativa o proprietà del matrimonio, alla stregua dell'unità e dell'indissolubilità previste dal can. 1056, ma consista appunto nell'aspetto sovranaturale del matrimonio in quanto tale, nella sua essenza costitutiva, in chiave trascendente.

16 ADNÈS, P., *Matrimonio e mistero trinitario*, in AA. VV., *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma, 1976, p. 12.

17 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *De matrimonio christiano*, II, *Theses de doctrina matrimonii christiani*, 2, *De sacramentalitate matrimonii christiani necnon de ligamine inter baptismum et matrimonium sacramentale*, in «Enchiridion Vaticanum», VI, n. 491, 381.

18 SCHILLEBEECKX, E., *Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza*, Roma, 1971, p. 114.

19 SCHEEBEN, M. J., *I Misteri del Cristianesimo*, p. 594.

20 Cf. CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, diei 21 novembris 1964, n. 11, in «AAS», 57 (1965), p. 18.

E' facile anche desumere che, se la sacramentalità attua un'elevazione del matrimonio dal piano della creazione a quello della redenzione, esiste una profonda continuità tra questi due piani, che implica necessariamente la sostanziale unità tra naturale e soprannaturale nelle nozze cristiane. In effetti, se si fa riferimento alla nota affermazione tomista²¹ secondo cui *gratia non tollat naturam, sed perficiat*²², ne deriva che la sacramentalità matrimoniale non è un elemento, individuabile nelle sue dimensioni e fattezze, aggiunto dall'esterno, bensì un'entità creata, che Cristo non ha voluto modificare nella sua materialità visibile, ma trasfigurare nella sua realtà interiore²³, quasi come l'acqua del fiume che alla foce diventa mare.

La peculiarità del matrimonio sta, infatti, proprio nella continuità ed insieme discontinuità tra realtà creata e realtà sacramentale che scaturisce direttamente dalla volontà fondazionale di Cristo, che ha stabilito di perfezionare il matrimonio facendolo partecipare — essendone il simbolo — alla realtà soprannaturale dell'amore di Cristo per la Chiesa e collegandolo così ad una promessa di grazia *ex opere operato* (discontinuità), senza peraltro alterare i lineamenti della sua percepibilità esteriore (continuità)²⁴.

Ciò che con il sacramento viene qualitativamente trasformato è, quindi, la stessa realtà matrimoniale nata con la creazione e dunque preesistente alla sua sacramentalizzazione²⁵. Del resto, è proprio questa la prospettiva seguita da Giovanni Paolo II: *il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio*²⁶.

3. L'EFFETTO SACRAMENTALE COME CONSEGUENZA NATURALE ED ESSENZIALE DEL CONSENSO MATRIMONIALE UMANO

È dogma di fede divina e cattolica, come si è detto, che il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Cristo²⁷. Malgrado la contestazione di tanti

21 Cf. sull'argomento RATZINGER, J., *Gratia supponit naturam. Erwägungen über Sinn und Grenze eines scholastischen Axioms*, in AA. VV., *Festschrift für G. Söhngen, hrsg. J. Ratzinger und H. Fries*, Freiburg, 1962, p. 135-149; STÖCKLE, B., *Gratia supponit naturam. Geschichte und Analyse eines theologischen Axioms*, in «Studia anselmiana», 49 (1962), p. 103-159.

22 Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 1, a. 8, ad 2.

23 BAUDOT, D., *L'inseparabilité entre le contract et le sacrament de mariage*, Paris, 1985, p. 354-355.

24 Cf. DACANAY, A. N., *Matrimonium ratum: significatio termini*, in «Periodica», 79 (1990), p. 78-79.

25 SCHMAUS, M., *Dogmatica cattolica. I sacramenti*, Torino, 1966, p. 739-740.

26 IOANNES PAULUS PP. II, Adhort. ap. *Familiaris consortio*, n. 68, p. 163.

27 Cf. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio VII, diei 3 martii 1547, *Decretum de sacramentis*, can. 1, in DENZINGER, H. and HÜNERMANN, P., *Enchiridion Symbolorum*, Bologna, 1996, n. 1601;

punti della dottrina tradizionale sul matrimonio durante questi anni, questa verità dogmatica sulla dignità sacramentale del matrimonio non è stata oggetto di aperta contraddizione intraecclesiale. I discorsi l'assumono quale punto di partenza indiscusso, il che ovviamente risulta indispensabile nell'ottica della fede cattolica. Ma in che consiste il sacramento dell'unione coniugale?

Nell'ambito dell'*in fieri*, le risposte fondamentali a tale quesito sono due: quella tradizionale, secondo cui la celebrazione sacramentale consiste nella stessa celebrazione delle nozze, stabilendosi dunque una reale identità tra sacramento e contratto, come due aspetti o dimensioni di una realtà unitaria²⁸; e l'altra, di cui vi sono tante versioni vecchie o nuove, per la quale il sacramento rappresenta un'aggiunta al patto coniugale, aggiunta che può essere data da elementi liturgici oppure da risvolti soggettivi di fede ed impegno ecclesiale nei nubendi, essendo in ogni caso il sacramento potenzialmente separabile dal patto matrimoniale nella sua essenzialità²⁹.

A questo punto, forse, conviene chiedersi il perché della perdurante fatica ad accettare la prima di quelle vie, quella espressa dall'attuale canone 1055 § 2. Nei vari periodi storici la propensione a staccare il contratto dal sacramento può essere spiegata in modi diversi, a seconda dei vari contesti storici. Si pensi al tentativo di rispondere alla concezione luterana del matrimonio come *res profana*, alla questione dei convertiti al cristianesimo che sono già sposati, alle pretese regalistiche di altri tempi tendenti a portare alla sfera dell'autorità civile la regolamentazione del contratto, lasciando alla Chiesa unicamente gli aspetti liturgici, nonché al desiderio recente di venir incontro alla scristianizzazione del matrimonio, esigendo per la sua celebrazione ecclesiale una speciale disposizione soprannaturale di fede³⁰.

Al di là delle motivazioni contingenti, pare che esista una difficoltà comune di fondo, d'indole concettuale, che in contesti così diversi permette di esplorare cammini alternativi rispetto alla soluzione tradizionale. Tale difficoltà consiste per l'appunto nella *peculiarità contrattuale del matrimonio*.

Sessio XXIV, diei 11 novembris 1563, *Doctrina et canones de sacramento matrimonii*, can. 1, *ibidem*, n. 1801.

28 In tal senso RINCÓN PÉREZ, T., *La exclusión de la sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad matrimonial*, in «Ius Ecclesiae», 6 (1994), pp. 469-470. Sulla questione della duplice natura contrattuale e sacramentale del matrimonio e dell'inseparabilità di ambedue gli aspetti, cf. TAMMARO, C., *Il contratto matrimoniale quale meccanismo giuridico di attuazione storica del sacramento: la visione di S. Tommaso d'Aquino*, in questa Rivista, 63 (2006), p. 725-745.

29 Così C. J. ERRÁZURIZ, M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto*, p. 48.

30 Giovanni Paolo II esplicitamente rifiuta tale impostazione nell'Esort. apost. *Familiaris consortio*, n. 68.

Tale peculiarità si chiarisce ulteriormente se si tiene presente che in tutti i Sacramenti esiste un'azione umana, almeno nel ministro. Si richiede sempre l'intenzione del ministro, il quale come strumento animato deve intendere di fare ciò che fa Cristo e la Chiesa³¹. Quest'intenzione però si pone negli altri sacramenti su un piano diverso rispetto a quello del consenso matrimoniale. In effetti, trattandosi degli altri segni sacramentali, pur esistendo un'azione simbolica che somiglia alle corrispondenti azioni umane (lavaggio, unzione, ecc.), tale azione è costitutivamente soprannaturale, e ciò si rende possibile in virtù dell'elemento specificante costituito dalle parole (o forma sacramentale) che esprimono l'intenzione del ministro in quanto strumento dell'azione di Cristo e della Chiesa³². Tale struttura non si verifica nel caso del matrimonio, essendo lo stesso contratto naturale quello che costituisce il sacramento.

Di conseguenza, l'intenzione di sposarsi non si rivolge direttamente a costituire un segno sacramentale distinto dal medesimo contratto. Perciò, se per un verso il contributo delle persone umane alla costituzione del segno sacramentale è massimo nel matrimonio, per altro verso si rende inutile un'intenzionalità specificamente sacramentale, giacché non occorre determinare il patto naturale mediante l'aggiunta di qualcosa che lo renda operativo sul piano sacramentale. Tale operatività è legata alla stessa azione umana di sposarsi, unitamente alla virtù dello stesso battesimo dei coniugi³³.

La dottrina teologico-canonica più autorevole in proposito dichiara: *in matrimonio actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum effectum, qui est obligatio: quia quicumque est sui iuris, potest se alteri obligare*³⁴. La dimensione sacramentale del vincolo va ovviamente al di là dell'efficacia pattizia umana, ma l'accompagna necessariamente nei battezzati. Si può dire che è proprio la causalità contrattuale degli sposi cristiani a servire come strumento dell'azione sacramentale di Cristo e della Chiesa.

Tale speciale caratteristica del matrimonio cristiano implica varie conseguenze: si pensi alla possibilità secondo cui gli stessi coniugi, ministri del sacramento della loro unione, possono ignorare perfino l'esistenza del

31 Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 64, a. 8, ad 1.

32 «Quando aliquid se habet ad multa, oportet quod per aliquid determinetur ad unum, si illud effici debeat. Ea vero quae in sacramentis aguntur, possunt diversimode agi: sicut ablutio aquae, quae fit in baptismo, potest ordinari et ad munditiam corporalem et ad sanitatem corporalem, et ad ludum, et ad multa alia huiusmodi. Et ideo oportet quod determinetur ad unum, id est ad sacramentalem effectum, per intentionem abluentis. Et haec intentio exprimitur per verba quae in sacramentis dicuntur: puta cum dicit, Ego te baptizo in nomine Patris, etc.» (*ibidem*, III, q. 64, a. 8, c. 1).

33 C. J. ERRÁZURIZ, M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto*, p. 52-53.

34 S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, *Suppl.*, q. 45, a. 5, ad 2.

sacramento che stanno celebrando, e addirittura possono voler escludere la sacramentalità dalla loro unione, essendo tale dignità così insita nel matrimonio stesso, che *un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale*³⁵.

D'altra parte, non a caso la citata dottrina giustifica l'irrelevanza dell'errore circa la sacramentalità del matrimonio che possono avere gli eretici, sulla base della considerazione di tale sacramentalità come una conseguenza del matrimonio, coesistente e connaturata allo stesso³⁶. In tale ottica, cioè, il sacramento si pone come effetto del consenso nuziale espresso dagli sposi.

4. LA SACRAMENTALITÀ DEL MATRIMONIO QUALE PREROGATIVA SOVRANNATURALE DELL'UNIONE ESCLUSIVA ED INDISSOLUBILE TRA I CONIUGI

E' noto che, nella dottrina matrimoniale teologico-canonica, gli sposi, per effetto del legame coniugale, non solo si uniscono tra loro in esclusiva ed in perpetuo, cioè fedelmente e fino a che morte non li separi, ma si legano più intensamente a Cristo. L'autentico amore coniugale è assunto, infatti, nell'amore divino ed è sostenuto ed arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dall'azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e madre³⁷.

Il matrimonio cristiano sta in relazione reale, essenziale, intrinseca col mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa; ha la sua radice in esso, è intrecciato organicamente con esso, e quindi partecipa della sua natura e del suo carattere soprannaturale. Non è semplicemente il simbolo di questo mistero o un esemplare che rimane fuori del medesimo, bensì una coppia germogliata dall'unione di Cristo con la Chiesa, prodotta ed impregnata dalla medesima, dato che non solo raffigura quel mistero, ma lo rappresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo attivo ed efficiente dentro di sé³⁸.

Non a caso la normativa codiciale ricorre al termine *foedus* per definire — nella prospettiva ontologico-essenziale — il negozio nuziale, che rievoca l'Alleanza tra il popolo eletto e Jahvè, come patto pubblico e soprannaturale che impegna alla reciproca fedeltà ed alla mutua dedizione.

35 GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8.

36 Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae, Suppl.*, q. 51, a. 2, ad 2.

37 Così LIGIER, L., *Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali*, Roma, 1988, p. 215.

38 In tal senso SCHEEBEN, M. J., *I Misteri del Cristianesimo*, p. 594.

In questa prospettiva, infatti, Pio XI, consolidando e ribadendo con l'autorità del proprio magistero un'autorevole dottrina³⁹, aveva già insegnato, con una sua celebre enciclica sul matrimonio cristiano del 31 dicembre 1930: *Si ricordino assiduamente [i coniugi] che sono stati santificati e fortificati, nei doveri e nella dignità dello stato loro, per mezzo di uno speciale sacramento, la cui efficace virtù, sebbene non imprima carattere, è tuttavia permanente. Riflettiamo perciò a queste parole, veramente feconde di soda consolazione del Santo Cardinale Bellarmino,⁴⁰ il quale, con altri autorevoli teologi, così piamente sente e scrive: «Il sacramento del matrimonio si può riguardare in due modi: il primo mentre si celebra; il secondo mentre perdura dopo che è stato celebrato. Giacché è un sacramento simile all'Eucaristia, la quale è sacramento non solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perché, fin quando vivono i coniugi, la loro unione è sempre il sacramento di Cristo e della Chiesa»⁴¹. Anzi, proprio dal richiamato paragone con l'Eucaristia, si può affermare che la presenza di Cristo negli sposi è *vera*, e che è anche *reale*, pur senza essere *sostanziale*. E ciò è sufficiente: se gli sposi desiderano la presenza *sostanziale* di Cristo, possono trovarla mediante la Comunione eucaristica⁴².*

Questa posizione fondamentale e così importante per i coniugi, che sono chiamati a vivere la quotidianità del loro stato di vita tra difficoltà molto gravi e a volte tra sofferenze molto grandi, è stata ripresa ed approfondita in maniera incisiva anche dal Concilio Vaticano II, in un passo della Cost. past. *De Ecclesia in mundo huius temporis*⁴³, accolto, peraltro, da Giovanni Paolo II, nella stessa Esort. ap. *Familiaris consortio*⁴⁴.

39 Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae, Suppl.*, q. 40. Peraltro, tale teoria fu ripresa, nella dottrina classica, oltre che da S. Roberto Bellarmino (v. nota seguente), anche da SÁNCHEZ, T., *De sancto matrimonii sacramento. Disputationum tomus primus*, Venetiis, 1754, II, d. 5, n. 7, p. 93.

40 ROBERTO BELLARMINO, *De controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos*, tom. III, *De sacramento matrimonii liber unicus*, contr. 2, cap. 6, in «Roberti cardinalis Bellarmini opera omnia», tom. III, Mediolani, 1859, p. 790.

41 PIUS PP. XI, Litt. enc. *Casti connubii*, in «AAS», 22 (1930), p. 583.

42 Così L. LIGIER, *Il matrimonio*, p. 215.

43 «Il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per essa, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e madre. Per questo motivo, i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato. Ed essi, compiendo in forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare, penetrati dallo spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, e perciò insieme partecipano alla glorificazione di Dio» (Const. past. *De Ecclesia in mundo huius temporis*, 48b, in «AAS», 58 [1966], p. 1068-1069).

44 «Il dono di Gesù Cristo non si esaurisce nella celebrazione del sacramento del matrimonio, ma accompagna i coniugi lungo tutta la loro esistenza» (IOANNES PAULUS PP. II, Adhort. ap. *Familiaris consortio*, n. 56, p. 148).

Tale prospettiva, d'altra parte, è la stessa seguita dalla Costituzione conciliare *Lumen Gentium*, che dichiara: *i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, e vi partecipano (cf. Ef 5, 32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio*⁴⁵.

Tali insegnamenti, in definitiva, significano null'altro che il matrimonio è un mutuo e perenne impegno che vincola, da una parte, i coniugi tra loro, e, dall'altra, i coniugi verso Dio, consacrando i primi — penetrati dallo spirito del Signore — al raggiungimento della propria perfezione e santificazione, in modo che tutti e tre questi soggetti siano completamente uniti in un legame di reciproca e totale comunione, dedizione, assistenza, e mediante un inesauribile e vicendevole scambio di amore.

5. RILIEVI CONCLUSIVI

Alla luce delle osservazioni che precedono, è possibile dunque enunciare i seguenti capisaldi conclusivi sul tema in esame.

- 1) Il can. 1055 del Codice di Diritto Canonico vigente (*CIC 1983*), dopo aver dichiarato — al § 1 — che il matrimonio è il patto (*matrimoniale foedus*) con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, ordinata per sua natura al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, ed aver affermato che esso viene elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento (*a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*), nel § 2 desume una logica conseguenza, espressione del principio dell'inseparabilità tra contratto e sacramento: *per cui* («Quare») *tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento*.
- 2) La sacramentalità del matrimonio, ossia l'essere il matrimonio un sacramento, si esprime nell'imitazione da parte della coppia umana dell'unione tra Cristo e la Chiesa, non solo nel momento costitutivo del matrimonio (consenso coniugale o *matrimonium in fieri*), ma anche e soprattutto nella relazione matrimoniale (comunità di tutta la vita o *matrimonium in facto esse*), la quale manifesta il

⁴⁵ Cf. CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 11, p. 15-16.

permanere di quel sacro e misterioso rapporto, evocato da S. Paolo nell'epistola agli Efesini. Nella donazione totale, incondizionata e perpetua tra i coniugi si evidenzia ciò che, in maniera eccellente, è il vincolo di dedizione di Cristo alla sua Chiesa, che patì e morì per amore di Lei.

- 3) La sacramentalità non è concepita, nel Codice vigente, come una semplice prerogativa o proprietà del matrimonio, alla stregua dell'unità e dell'indissolubilità previste dal can. 1056, ma consiste appunto nell'aspetto sovranaturale del matrimonio in quanto tale, nella sua essenza ontologico-costitutiva, in chiave trascendente. È facile anche desumere che, se la sacramentalità attua un'elevazione del matrimonio dal piano della creazione a quello della redenzione, esiste una profonda continuità tra questi due piani, che implica necessariamente la sostanziale unità tra naturale e sovranaturale nelle nozze cristiane, da cui deriva che la sacramentalità matrimoniale non è un elemento, individuabile nelle sue dimensioni e fattezze, aggiunto dall'esterno, bensì un'entità creata, che Cristo non ha voluto modificare nella sua materialità visibile, ma trasfigurare nella sua realtà interiore.
- 4) L'effetto sacramentale è conseguenza naturale ed ontologico-costitutiva del consenso matrimoniale. L'intenzione di sposarsi, infatti, non si rivolge direttamente a costituire un segno sacramentale distinto dal medesimo contratto. Perciò, se per un verso il contributo delle persone umane alla costituzione del segno sacramentale è massimo nel matrimonio, per altro verso si rende inutile un'intenzionalità specificamente sacramentale, giacché non occorre determinare il patto naturale mediante l'aggiunta di qualcosa che lo renda operativo sul piano sacramentale.
- 5) La sacramentalità, in definitiva, non è altro che la rilevanza sovranaturale del matrimonio quale mutuo e perenne impegno di vita che vincola, da una parte, i coniugi tra loro, e, dall'altra, i coniugi verso Dio, consacrando i primi — penetrati dallo spirito del Signore — al raggiungimento della propria perfezione e santificazione, in modo che tutti e tre questi soggetti siano completamente uniti in un legame di reciproca, esclusiva, totale e indissolubile comunione, dedizione, assistenza, e mediante un inesauribile e vicendevole scambio di Amore.

Giannamaria Caserta

Avvocato rotale